



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Tavolini, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione

VERBALE

In data odierna, 28 luglio 2022, alle ore 9,00, in modalità elettronica, si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesse che

In data 8 ottobre 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, che ha sospeso l’esame dell’istanza per permettere al proponente di chiarire le difformità ed inottemperanze rilevate nel Rapporto istruttorio della Regione Toscana;

La conferenza precisava che tale richiesta di chiarimenti non era da intendersi come richiesta di integrazioni interna al procedimento di VIA ma come verifica delle inottemperanze e delle difformità rilevate, preventiva allo svolgimento del procedimento di VIA e PAUR;

In data 9 giugno 2022 si è tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, che ha sospeso l’esame dell’istanza per richiedere chiarimenti e documentazione integrativa;

Le amministrazioni convocate alla presente riunione della conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica</i>

<i>Carrara</i>	<i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Stazzema</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa ing. Arianna Corfini</i>
<i>Regione Toscana</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott.ssa Maria Letizia Franchi</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i> <i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>

la conferenza dei servizi

Premesso che partecipa il dott. ing. Massimo Gardenato, in qualità di professionista incaricato.

Partecipano alla presente riunione: Andrea Biagini della Regione Toscana, Giovanni Menga di ARPAT.

o o o

La Rappresentante del Comune di Stazzema esprime parere favorevole al progetto presentato e comunica che emerterà atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 successivamente alla conclusione dei lavori della conferenza dei servizi.

Il Rappresentante della Regione Toscana, confermando quanto anticipato con nota prot RT 296081 del 25/07/22, esprime parere favorevole nel rispetto delle condizioni espressamente indicate negli atti allegati alla predetta nota sopraccitata.

Il Rappresentante della Unione dei Comuni della Versilia chiede chiarimenti sullo stato autorizzato e sullo stato di variante.

La Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato nelle conferenze precedenti.

La Rappresentante ARPAT Dipartimento di Lucca riassume il proprio contributo premettendo che nel luglio 2021 la Regione Toscana aveva iniziato un controllo ai sensi degli artt. 50 e 51 della LR 35/15 nella quale erano state identificate alcune presunte difformità fra quanto autorizzato e quanto rilevato indicando la necessità di un rilievo di dettaglio. Era stato richiesto che il rilievo con laser scanner "nuvola di punti" in formato di interscambio (.ply, .las, .laz o equivalente) ma tale documentazione non risulta pervenuta. Si sottolinea, tuttavia, che il rilievo 3D "nuvola di punti" dovrà comunque essere inserito nella banca dati regionale predisposta ai sensi dell'art. 50 della LR 35/2015 e degli artt. 7 ed 8 del suo Regolamento di attuazione 72/R/2015, mediante specifico applicativo web predisposto dalla Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL del Settore Logistica e cave della Regione Toscana.

Per la matrice rumore, si prende atto della dichiarazione fornita per cui non ci sono variazioni rispetto a quanto già valutato.

Per le emissioni diffuse la valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non necessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di PM10 (rateo emissivo stimato di poco inferiore a 700 g/h).

Per quanto riguarda la gestione acque meteoriche, nella relazione si indica che il piano è lo stesso di quello già approvato nel 2019. Si fa presente che, anche alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione (l'ultima delle quali del 2021, n. 11128/2021), in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali e, pertanto, necessiterebbero di specifica autorizzazione allo scarico; infatti, in relazione al convogliamento e alla raccolta delle AMD circolanti sui piazzali del sito estrattivo si fa presente che alla luce di recenti modifiche della LR 20/06 (definizione di AMD) che potrebbero comportare una diversa suddivisione delle varie aliquote di AMD (AMPP, AMC o AMDNC), potrà rendersi necessaria una autorizzazione allo scarico di acque industriali. Si prende atto di quanto trasmesso per la gestione scarti/rifiuti da estrazione, valutando che il volume dei materiali detritici che verranno riutilizzati per il ripristino indicato in circa 13000 mc è da considerarsi in mucchio e che non sono previste opere di messa in sicurezza del sito da valutare ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del PRC.

Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Per il monitoraggio la ditta propone di effettuare un paio di campionamenti in due punti da concordare con la società che gestisce l'Antro del Corchia. Si ritiene che, compatibilmente con gli aspetti legati alla sicurezza, l'ubicazione dei punti dovrà essere concordata anche con Arpat. Dovrà inoltre essere effettuato un tracciamento preventivo per valutare se ci sia effettiva connessione idraulica fra la cava e i punti proposti.

Relativamente alla frequenza dei campionamenti, si ritiene che, almeno per il primo anno, debba procedere a 4 campionamenti valutando poi se modificarla in base ai risultati rilevati. I parametri da determinare sulle acque sono quelli indicati nella tabella a pag. 2 del Piano di monitoraggio presentato con l'aggiunta del ferro e del mercurio.

Sui campioni di marmettola prelevati sul fondo dei bacini di raccolta delle AMD, si richiede che vengano effettuati, con la stessa frequenza prevista per le acque, analisi per i parametri proposti con l'aggiunta anche qui di ferro e mercurio.

In conclusione, per le risultanze istruttorie si esprime parere favorevole con le prescrizioni descritte ed argomentate nel contributo.

Il Rappresentante del Parco richiama le condizioni e prescrizioni già indicate nel verbale della conferenza del 9 giugno scorso e vista la documentazione integrativa trasmessa non rileva motivi ostativi al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale e delle altre autorizzazioni di propria competenza;

La Conferenza di servizi visti i pareri favorevoli rilasciati dalle amministrazioni presenti ad eccezione della Unione di Comuni della Versilia e preso atto che la stessa si è impegnata a convocare in data odierna la Commissione del paesaggio, stabilisce di sospendere i lavori in attesa di ricevere il parere della Commissione del paesaggio da parte della Unione dei Comuni e stabilisce altresì di proseguire e concludere i lavori in data 1 agosto 2022;

La Conferenza di servizi, in riferimento alla autorizzazione paesaggistica, da atto della assenza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, per cui si considera acquisito il relativo parere favorevole per silenzio assenso;

La Conferenza di servizi sospende i lavori in data odierna, 28 luglio 2022, alle ore 9.45;

o o o

La Conferenza di servizi riprende i lavori in data odierna, 1 agosto 2022, alle ore 10.30;

La Conferenza di servizi, visto il parere favorevole rilasciato dalla Commissione del paesaggio dell'Unione dei Comuni della Versilia in data 28 luglio 2022, esprime parere favorevole al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva di P.A.U.R., per il progetto di coltivazione in oggetto, con le condizioni e prescrizioni indicate nel presente verbale e nei verbali dell'8 ottobre 2021 e del 9 giugno 2022;

La Conferenza di servizi da atto che sono compresi nel presente verbale e nei verbali dell'8 ottobre 2021 e del 9 giugno 2022, come parte integrante e sostanziale i seguenti pareri, contributi e autorizzazioni:

- a) parere favorevole ai fini della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015;
- b) parere favorevole della Commissione del paesaggio dell'Unione dei Comuni della Versilia;
- c) parere/contributo della Regione Toscana;

- d) parere/contributo di ARPAT Dipartimento di Lucca;
e) parere/contributo di AUSL Toscana Nord Ovest;

La Conferenza di servizi da atto che il parere favorevole della Commissione del paesaggio dell'Unione dei Comuni della Versilia rilasciato in data 28 luglio 2022, in presenza del parere favorevole per silenzio assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio, assume il valore di autorizzazione paesaggistica;






Il Rappresentante del Parco informa che potrà emettere il provvedimento di VIA comprensivo di PAUR una volta acquisita la autorizzazione comunale ai sensi della legge regionale n. 35/2015;

Alle ore 10.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 1 agosto 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

Conferenza dei servizi

Comune di Stazzema (presente alla riunione del 28.07.2022)	dott.ssa ing. Arianna Corfini  Corfini Arianna Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca Ingegnere 03.08.2022 13:31:02 GMT+00:00
Regione Toscana (presente alla riunione del 28.07.2022)	dott. ing. Alessandro Fignani  FIGNANI ALESSANDRO Regione Toscana 01.08.2022 16:06:41 GMT+01:00
AUSL Toscana Nord Ovest (presente alla riunione del 28.07.2022 e alla riunione del 01.08.2022)	dott. geol. Maria Laura Bianchi  LAURA MARIA BIANCHI REGIONE TOSCANA/01386030488 GEOLOGO 03.08.2022 09:36:43 UTC
Unione dei Comuni della Versilia (presente alla riunione del 28.07.2022 e alla riunione del 01.08.2022)	dott. ing. Francesco Vettori  Documento firmato da: VETTORI FRANCESCO 03.08.2022 07:58:10 UTC
ARPAT Dipartimento di Lucca (presente alla riunione del 28.07.2022)	dott.ssa Maria Letizia Franchi
Parco Regionale delle Alpi Apuane (presente alla riunione del 28.07.2022 e alla riunione del 01.08.2022)	dott. arch. Raffaello Puccini  <small>Parco Regionale Parco Regionale delle Alpi Apuane/010104049 01.08.2022 11:33:52 GMT+02:00</small>



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art 27/bis
Cava Tavolini Società: Coop Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l.
Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 28.07.2022 ore 09:00**

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
- il Settore Genio Civile Toscana Nord conferma il parere precedentemente inviato con PEC prot 221526 del 27.05.2022.
- il Settore Autorizzazioni ambientali, con PEC prot 294533 del 22.07.2022 vista la vigente Autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 13.04.2015 dalla Provincia di Lucca con validità 15 anni, rappresenta di poter esprimere un parere in senso favorevole con prescrizioni.

In considerazione di quanto sopra, fatto salvo quanto potrà emergere nel corso della conferenza da voi convocata, pongo in evidenza fin d'ora che mi sarà possibile esprimere il parere regionale in senso favorevole nel rispetto delle prescrizioni trasmesse in allegato alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici Locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 294533 del 22/07/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 221526 del 27/05/2022
- parere Settore Sismica Prot 287094 del 18/07/2022
- parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 274728 del 08/07/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.31/20.30** del **14/07/2022** a mezzo: PEC

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Tavolini A e B - Variante al Piano di coltivazione della cava Tavolini A e B - Procedura di VIA ex art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Cooperativa Condomini Lavoratori Beni Sociali di L - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 20/07/2022 - Vs. comunicazione prot. 2700 del 29/06/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 73359 del 27/09/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la convocazione alla CdS del 08/08/2021. con nota prot. 76974 del 07/10/2021 questo Dipartimento aveva richiesto integrazioni relativamente agli aspetti acustici, alle emissioni diffuse, alla gestione delle AMD e alla gestione dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08.

In concomitanza con l'inizio dell'istruttoria, la Regione Toscana aveva iniziato un controllo ai sensi degli artt. 50 e 51 della LR 35/15 nella quale erano state identificate alcune presunte difformità fra quanto autorizzato e quanto rilevato indicando la necessità di un rilievo di dettaglio. Questo Dipartimento aveva pertanto richiesto che il rilievo con laser scanner "*nuvola di punti*" in formato di interscambio (.ply, .las, .laz o equivalente) fosse trasmesso anche a quest'Agenzia (vedi punto 2.1 del precedente contributo). Tale documentazione non risulta pervenuta. Si sottolinea tuttavia che il rilievo 3D "nuvola di punti" dovrà comunque essere inserito nella banca dati regionale predisposta ai sensi dell'art. 50 della LR 35/2015 e degli artt. 7 ed 8 del suo Regolamento di attuazione 72/R/2015, mediante specifico applicativo web predisposto dalla Direzione Mobilità, Infrastrutture e TPL del Settore Logistica e cave della Regione Toscana.

Si rileva inoltre che le lavorazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Ordinanza 5/2022 del Parco delle Alpi Apuane.

2. Contributo istruttorio

2.1 Sistema fisico aria

Rumore

Si prende atto della dichiarazione fornita per cui non ci sono variazioni rispetto a quanto già valutato.

Emissioni diffuse

La valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non ne-

cessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di Pm₁₀ (rateo emissivo stimato di poco inferiore a 700 g/h). Nell'ambito delle lavorazioni, potranno essere utilizzate le tabelle dalla 9 alla 11 delle linee guida allegate al PRQA nei casi in cui la ditta riterrà utile procedere a bagnature per particolari condizioni (es. periodi prolungati di assenza di precipitazioni, passaggio più frequente di mezzi sulle strade bianche interne al perimetro estrattivo, ecc.).

2.2 Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Nella relazione si indica che il piano è lo stesso di quello già approvato nel 2019. Si fa presente che, anche alla luce di una recente modifica della LR 20/2006 e di alcune sentenze della Cassazione (l'ultima delle quali del 2021, n. 11128/2021), in base alla provenienza le acque potrebbero essere inquadrabili come acque industriali e, pertanto, necessiterebbero di specifica autorizzazione allo scarico. In particolare, potrebbero rientrare in questa casistica le acque meteoriche successive alla prima pioggia che non vengono trattenute all'interno del sito.

In relazione al convogliamento e alla raccolta delle AMD circolanti sui piazzali del sito estrattivo si fa presente che alla luce di recenti modifiche della LR 20/06 (definizione di AMD) che potrebbero comportare una diversa suddivisione delle varie aliquote di AMD (AMPP, AMC o AMDNC), potrà rendersi necessaria una autorizzazione allo scarico di acque industriali.

A tal proposito, si rileva che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)" e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

2.3 Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Si prende atto di quanto trasmesso valutando che il volume dei materiali detritici che verranno riutilizzati per il ripristino indicato in circa 13000 mc è da considerarsi in mucchio e che non sono previste opere di messa in sicurezza del sito da valutare ai sensi del comma 8 dell'art. 13 del PRC.

Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

2.4 Monitoraggio

Nella documentazione si fa riferimento ad una pubblicazione di Arpat "Antro del Corchia dal 1997 al 2017" con una strumentazione in funzione dal 2018. Si rileva che i dati contenuti nella pubblicazione citata non sono quelli attualmente rilevati dalla sonda multiparametrica in continuo (torbidità, temperatura, conducibilità e livello idrodinamico) e consultabili al sito <https://sira.arpat.toscana.it/apex2/f?p=APUANE> entrata in funzione soltanto a partire dal luglio 2018.

La ditta propone di effettuare un paio di campionamenti in due punti da concordare con la società che gestisce l'Antro del Corchia. Si ritiene che, compatibilmente con gli aspetti legati alla sicurezza, l'ubicazione dei punti dovrà essere concordata anche con Arpat. Dovrà inoltre essere effettuato un tracciamento preventivo per valutare se ci sia effettiva connessione idraulica fra la cava e i punti proposti.

Relativamente alla frequenza dei campionamenti, si ritiene che, almeno per il primo anno, debba procedere a 4 campionamenti valutando poi se modificarla in base ai risultati rilevati. I parametri da determinare sulle acque sono quelli indicati nella tabella a pag. 2 del Piano di monitoraggio presentato con l'aggiunta del ferro e del mercurio.

Bario	Nichel
Rame	Vanadio
Zinco	Cadmio
Berillio	Cromo totale
Cobalto	Piombo
Idrocarburi C > 10	Selenio

Sui campioni di marmettola prelevati sul fondo dei bacini di raccolta delle AMD, si richiede che vengano effettuati, con la stessa frequenza prevista per le acque, analisi per i parametri proposti con l'aggiunta anche qui di ferro e mercurio.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime **parere favorevole** con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;

2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;

3. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;

4. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;

5. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;

6. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche

7. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;

8. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

9. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;

10. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;

11. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;

12. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei

piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;

13. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;

14. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;

15. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse;

16. effettuare il monitoraggio con la frequenza indicata al par. 2.4, analizzando i parametri previsti dalla tabella a pag. 2 aggiungendo anche l'analisi Ferro e Mercurio. I punti dovranno essere comunicati e concordati con ARPAT prima dell'inizio della campagna di misure. Come sopra indicato dovrà inoltre essere preventivamente effettuato un tracciamento per la valutazione della connessione idraulica fra la cava e i punti proposti;

17. effettuare con la stessa frequenza prevista per le acque l'analisi per i parametri proposti con l'aggiunta anche qui di ferro e mercurio sui campioni di marmettola prelevati sul fondo dei bacini di raccolta delle AMD.

Distinti saluti

PER Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
Dott. Alberto Tessa

La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del
Numero

Risposta al foglio del
Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) **nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione**¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluenza

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro receiptimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



Firmato
da
**CASELLI
RENATA
LAURA**



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 16/05/2022 numero 0200696

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Tavolini Società: Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a r.l. Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 30.05.2022 alle ore 11:30

stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>

RIF 201

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere
alessandro.fignani@regione.toscana.it

Esaminata la documentazione, scaricata tramite il portale del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già espresso con nota 0311300 del 29/07/2021 che trasmettiamo in allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

PD-ML/pd

AOOGRT / AD Prot. 0221526 Data 27/05/2022 ore 16:54 Classifica L.060.040. Il documento è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 27/05/2022 ore 16:54.
Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0003157 del 26-07-2022 in arrivo Cat. I Cla. 1



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Tavolini Società: Coop Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani a.r.l. Comune di Stazzema (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 25.07.2022 alle ore 11:30

Al Responsabile Settore Miniere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. **AOOGRT/273230** del **07/07/2022** è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)



AOOGRT/Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/273230 del 07/07/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

- Cava Tavolini, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 25 luglio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Tavolini Società esercente Coop. Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani, Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 25/07/2022.
Contributo per la formazione della posizione unica regionale.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51612

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

p.c. AL Dipartimento ARPAT di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 25/07/2022, prot. n. AOOGRT/270996 del 06/07/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta soggetta ad autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, in quanto l'Impresa attua il cosiddetto ciclo chiuso delle acque.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;



Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 13/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Coop Condomini Lavoratori Beni Sociali di Levigliani ARL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGR/223282 del 30/05/2022 espresso in occasione della videoconferenza del 30/05/2022 nel quale, *"...si ritiene, ad oggi, di non avere a disposizione gli elementi di valutazione tecnica per poter confermare la validità della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1602 del 13/04/2015 rilasciata dalla Provincia di Lucca, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.*

Pertanto si ritiene necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva, relativamente alle competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, esercitate da questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e dell'eventuale confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art. 27 bis c.7."

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGR/234264 del 08/06/2022, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter del 25/02/2022, consultabile nella cartella in rete RUR Cave messa a disposizione dal Settore Mineriere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e dove per quanto riguarda le emissioni diffuse si riporta quanto segue:

"Nella documentazione integrativa non risulta presente la relazione relativa alla valutazione delle emissioni diffuse. Si ricorda che, ai sensi della LR 35/15, l'autorizzazione sostituisce tutte le altre autorizzazioni inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva e che il PRC ha indicato che l'autorizzazione alle emissioni diffuse deve tener conto delle linee guida allegate al PRQA (nello specifico dell'allegato 2).

Nella documentazione integrativa non risulta presente tale valutazione. Si fa presente che la documentazione era già stata richiesto con la nota del 07/10/2021."

Visto che nelle conclusioni del medesimo parere Arpat sottolinea che **"...in caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, il parere di questo Dipartimento è da intendersi negativo."**

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di giugno 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, la quale, per quanto riguarda le emissioni di polveri descrive in maniera dettagliata il ciclo produttivo, i necessari interventi di mitigazione che verranno utilizzati per il contenimento ed effettua *"...la valutazione secondo le Linee Guida del PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente), più precisamente al capitolo 6 "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti".*

Visto che nelle conclusioni della stessa relazione tecnica si dichiara quanto segue: *"....Considerando che il recettore più vicino (Levigliani) si trova ad una distanza molto superiore a 150 m rispetto al sito, emerge una compatibilità completa delle emissioni derivanti dalle attività svolte nella cava...."*

Considerato che come afferma la Società, *"...La presente variante al piano di coltivazione coinvolge solo i cantieri sotterranei senza modifiche di processo, macchinari o incrementi di personale, pertanto non vi sono variazioni rispetto ai contenuti di cui alla vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca in data 13/04/2015 Det. n. 1602 con scadenza 12/04/2030."*

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;



Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Vista la nostra nota del 19/07/2022 prot. n. AOOGR/288929, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico sulla documentazione depositata dal proponente al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Preso atto che il Dipartimento Arpat competente aveva già trasmesso il proprio parere tecnico in data 15/07/2022 prot. n. AOOGR/284874 al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e dove per quanto riguarda le emissioni diffuse si riporta quanto segue: *“La valutazione è conforme alle linee guida contenute nel PRQA e si prende atto della non necessità di attivare specifiche misure di mitigazione in riferimento alle emissioni di Pm10 (rateo emissivo stimato di poco inferiore a 700 g/h)...”*

Premesso quanto sopra, si conferma pertanto la validità della vigente **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** adottata con Determinazione Dirigenziale n.1602 del 13/04/2015 dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso che non dà pertanto luogo a scarichi idrici soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dall'Impresa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it
Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

per il Dirigente
Dott.ssa Simona Migliorini

Il Dirigente sostituto
Dott. Sandro Garro



Servizio Ambiente
Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 1602

del 13/04/2015

Oggetto: DITTA SOC. COOPERATIVA FRA I CONDOMINI DEI LAVORATORI DEI BENI SOCIALI DI LEVIGLIANI ARL. SITO ESTRATTIVO DI MARMO AD USO ORNAMENTALE DENOMINATO "CAVE TAVOLINI A E B", FRAZ. LEVIGLIANI, STAZZEMA. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 E 281 C. 3 DEL D.LGS.152/06, PARTE QUINTA. CONCLUSIONE SUB-PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/04/2006, il quale ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative previgenti alla sua entrata in vigore, riguardanti le materie indicate all'art. 1 del decreto, tra le quali la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera disciplinata nella parte quinta e suoi allegati, abrogando all'art. 280, il D.P.R. 203/88;

Considerato il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 di "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69" ed in particolare l'art. 3 dello stesso di modifica alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;



Considerata la normativa regionale vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 “*Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente*” che individua nelle Province, l’Autorità competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte V, del titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e alla relativa attività di controllo;

Richiamato l’art. 281 del D.Lgs del 03.04.2006, n. 152, che al comma 3 prevede l’obbligo di presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, anche per gli impianti e le attività che ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/88;

Vista l’istanza di autorizzazione pervenute tramite il SUAP in Gestione Associata Unione di Comuni della Versilia – Sede delocalizzata presso il Comune di Stazzema, in data 22.01.2013 con n. prot. 11321, relativa alle emissioni di polveri diffuse in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 così come richiamato dall’art. 281 c. 3, presentata dalla Ditta **Soc. Cooperativa fra i Condomini dei Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani Arl**, con Sede Legale in Piazza Barsottini n.32, Levigliani di Stazzema, Comune di Stazzema, per l’attività svolta presso il sito estrattivo denominato “Cave Tavolini A e B”, ubicato nel Comune di Stazzema, Loc. Tavolini, fraz. Levigliani;

Considerato che, **presso il sito estrattivo in questione viene svolta attività di estrazione di marmo ad uso ornamentale, con lavorazioni effettuate in sotterraneo e all’aperto;**

Considerato che, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 l’autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

Considerato che per il progetto di coltivazione delle “Cave Tavolini A e B” il Parco delle Apuane ha provveduto a rilasciare atto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale con Determinazione n. 26 del 22.12.2011, a cui ha fatto seguito l’autorizzazione estrattiva, rilasciata dal Comune di Stazzema ai sensi della LR 78/98 con Atto n. 3 del 06.02.2012.

Visto il verbale della riunione, conservato agli atti del Servizio Ambiente della Provincia, della Conferenza dei Servizi, di cui all’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 Parte V e art. art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, del **16.10.2013**, che ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento, richiedendo documentazione integrativa;

Vista la richiesta di integrazioni dell’Ufficio di cui alla nota n. prot. 340257 del 22.10.2013;

Considerato che in data 10.07.2014 è stato presentato dalla Ditta al Parco delle Apuane, per il sito estrattivo in esame, un Progetto di Variante al Piano di Coltivazione, relativamente al quale è stato specificato che la variante prevede la realizzazione di un nuovo cantiere in sotterraneo e che non sono contemplati aumenti in escavazione a cielo aperto, pertanto il proponente dichiara che non sussistono variazioni in merito agli impatti ambientali arrecati dalle emissioni diffuse di polveri;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e pervenuta in data 10.09.2014, con nota n. prot. 179257, con la quale la Società richiede, tra l'altro, l'unificazione dei due procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ciascuno relativo ad ogni singola cava,

Visto il verbale conclusivo, anch'esso conservato agli atti del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, della Conferenza dei Servizi, convocata il **20.10.2014** ai sensi del c. 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, nell'ambito del quale il rappresentante delegato dalla Ditta, intervenuto alla riunione, ha richiesto che l'autorizzazione alle emissioni fosse relativa all'area di cava e alle operazioni connesse alla coltivazione del Progetto autorizzato dal Comune di Stazzema ai sensi della LR 78/98 con Atto n. 3 del 06.02.2012;

Visto il medesimo verbale della Conferenza dei Servizi del **20.10.2014** che, preso atto ed esaminata la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in oggetto, comprensiva degli elaborati integrativi, valutate le specifiche risultanze istruttorie e le posizioni espresse, ha determinato la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, con le misure di contenimento proposte dall'Azienda e valutate in Conferenza dei Servizi, nonché con le prescrizioni aggiuntive impartite dalla Conferenza medesima, previa acquisizione del parere di competenza del Comune in riferimento alle materie di cui all'art. 269 c. 3;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comune di Stazzema in ordine alle materie di competenza, pervenuto con nota prot. 42729 del 02.03.2015;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e succ. mod. ed int. ed in particolare l'art. 14 e seguenti;

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nella Conferenza di Servizi del **20.10.2014**;

Ritenuto pertanto di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dal c. 3 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, derivanti dal sito estrattivo di marmo ornamentale denominato "Cave Tavolini A e B" ubicato in Loc.- Tavolini, fraz. Levigliani, alla Ditta **Soc. Cooperativa fra i Condomini dei Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani Arl**, con sede legale in Piazza Barsottini n. 32, Levigliani di Stazzema, Comune di Stazzema, con le prescrizioni specificate di seguito;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 269 e 281 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 parte quinta, le emissioni in atmosfera di polveri non convogliate derivanti dal sito estrattivo di marmo ornamentale denominato "Cave Tavolini A e B" ubicato in Loc.- Tavolini, fraz. Levigliani, Stazzema, gestito dalla Ditta Soc. **Cooperativa fra i Condomini dei Lavoratori dei Beni Sociali di Levigliani Arl**, con sede legale in Piazza Barsottini n. 32, Levigliani di Stazzema, Comune di Stazzema, con le seguenti prescrizioni:

a) Devono essere rispettate le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse indicate nell'Allegato unico parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

b) Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le misure di contenimento di cui alla parte prima dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, tecnicamente realizzabili;

2) Di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi del **20.10.2014** richiamato nella premessa e motivazione della presente determinazione, è reso disponibile ed è accessibile presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca;

3) Di dare atto che il provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quinta, ha validità **di anni quindici (15)** dalla data di rilascio e che la domanda di rinnovo deve essere richiesta almeno un anno prima della scadenza;

4) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive in Gestione Associata Unione di Comuni della Versilia, Sede delocalizzata presso il Comune di Stazzema, per gli adempimenti di competenza, dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica, al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Dipartimento A.R.P.A.T. di Lucca e alla Az. Usl 12 - Zona Versilia Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica, ai fini dei successivi controlli.

5) Di dare atto che contro il provvedimento di autorizzazione è possibile presentare ricorso o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto. E' comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Territoriale in forma scritta e anche in modo informale.

6) Attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi.

7) Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.

8) Di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Er61789

Il Dirigente
PAGNI ROBERTO ALFONSO / ArubaPEC
S.p.A.
Documento firmato digitalmente

- SISTEMI DI CONTENIMENTO INDICATI DALLA DITTA

1. Le operazioni di perforazione, taglio, sia della bancata che dei blocchi sono eseguite in presenza di acqua, necessaria per il raffreddamento degli utensili e per la rimozione della polvere e dei detriti;
2. Durante la fase di ribaltamento della bancata con escavatore, il letto detritico non grossolano su cui viene appoggiata viene inumidito con acqua al fine di limitare al minimo l'emissione di polveri, in modo particolare nel periodo estivo;
3. Prima della movimentazione e del loro caricamento sui mezzi di trasporto, il blocco viene lavato, anche per agevolare il successivo taglio.
4. Al fine di prevenire il trascinarsi dei materiali fini di cava da parte dei mezzi di trasporto, è prassi eseguire le seguenti procedure:
 - Il sorvegliante di cava, dopo ogni carico di blocchi sull'automezzo, prima di consentire l'uscita dal piazzale di carico per immettersi sulla viabilità di arroccamento, controlla le ruote ed il pianale del mezzo per verificarne lo stato di pulizia e dà indicazioni al conducente del mezzo affinché provveda alla eventuale pulizia del pianale con mezzi manuali;
 - Le ruote, qualora imbrattate, saranno pulite manualmente con uso di acqua messa a disposizione della cava e attrezzi manuali;
5. Il trasporto a valle dei detriti avverrà con camion cassonati muniti di telone di copertura per evitare la dispersione di polveri durante il trasporto.

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto non espressamente indicato dalla Ditta, circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse, si richiamano le misure di cui all'Allegato V – Parte I del D.Lgs. 152/06 – Parte V.

<p><i>Dlgs 152/06 Allegato V Parte I</i> 'Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti'</p>	<p>[2] <u>Produzione e manipolazione di materiali polverulenti</u></p> <p>2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pelletizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.</p> <p>2.2 Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.</p> <p>[3] <u>Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti</u></p> <p>3.1 Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.</p> <p>3.2 Se l'utilizzo dei dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulente devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.</p> <p>3.3 Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e abbattimento nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto; - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento; - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici; - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; - convogliatori aspiranti. <p>3.4 Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.</p> <p>3.5 Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere tale da non dar luogo alle emissioni di polveri.</p> <p>3.6 La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.</p> <p>[4] <u>Stoccaggio di materiali polverulenti</u></p> <p>Per il magazzino di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di stoccaggio in silos; - Possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse le attrezzature ausiliarie; - Possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie; - Possibilità di stoccaggio su manti erbosi - Possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento; - Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.
--	---



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Tavolini, Comune di Stazzema. Conferenza dei servizi per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006.- Comunicazione.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 2700 del 29 giugno 2022 (ns. prot. n. 5023 del 29 giugno 2022), di convocazione di conferenza dei servizi per il giorno 20 luglio 2022 per la valutazione del progetto di coltivazione della cava Tavolini, ubicata nel Comune di Stazzema (ricadente nel bacino Toscana Nord), nel confermare il ns. contributo espresso sulla cava in oggetto con nota prot. n. 7549/2021, si precisa che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano di Gestione delle Acque, citati nella suddetta nota, sono stati aggiornati e sostituiti con i seguenti:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Mappe e Disciplina di piano), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo web:
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262

- **Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo web:
https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904.

Per la pratica in oggetto potrà essere fatto riferimento a Geom. P. Bertoncini (mail: p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb
(Pratica n. 201)